

Norme & Tributi

Decreto fisco-lavoro

Stop al fondo perduto con ricavi o compensi da 10 a 15 mln —p.31

Corte di giustizia Ue

Le operazioni non fatturate già comprendono l'Iva —p.33



IL PARERE DEGLI EUROGIUDICI

Nel determinare la base imponibile di un'operazione tra soggetti passivi Iva che sia stata occultata, si deve ritenere che gli importi versati e percepiti, ricostruiti dall'Amministrazione, includano già l'imposta.



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

Con la Cig doppio canale per il divieto di licenziamento

Lavoro

Blocco per abbigliamento, tessile e calzature. Industria: conta l'utilizzo della cassa

In base all'intesa tra Governo e parti sociali va esaurita la cassa prima di licenziare

Giampiero Falasca

Il divieto di licenziamento, dopo le norme approvate dal Governo con il decreto legge 99/2021 e quelle contenute nel decreto Sostegni (41/2021), si lega a doppio filo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Attorno alle due scadenze principali del divieto - quella ormai passata del 30 giugno, applicabile alle imprese che accedono alla cassa ordinaria, e quella del 31 ottobre,

prevista per gli altri datori di lavoro, è stato introdotto un elemento che può determinare lo spostamento della data di vigenza del divieto: il ricorso ad alcuni degli ammortizzatori previsti dalle norme emergenziali.

Secondo quanto prevede il decreto Sostegni-bis (73/2021), i datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 non possono più utilizzare gli ammortizzatori Covid-19, e che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. In cambio di questo beneficio, tali datori non potranno avviare, per la durata dei trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 31 dicembre 2021, procedure di licenziamento collettivo o di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Questo meccanismo è stato potenziato dal Dl 99/2021, in vigore dal 30 giugno, che ha riconosciuto alle imprese la possibilità di chiedere, fino al 31 dicembre, altre 13

settimane di cassa integrazione straordinaria, stabilendo che, durante il periodo di utilizzo di tali settimane aggiuntive, si estende il divieto di licenziamento.

Il Dl 99 ha introdotto un altro caso in cui gli ammortizzatori sociali e il divieto vanno di pari passo, riconoscendo ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle, pelliccia e simili, la facoltà di presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di accesso alla Cigo. In cambio di questo ammortizzatore speciale, il legislatore ha previsto per questi datori di lavoro (a prescindere dall'effettivo utilizzo della cassa) l'estensione fino al 31 ottobre del divieto di avviare licenziamenti collettivi oppure individuali per

motivi economici e organizzativi.

Il rapporto tra ammortizzatori sociali e licenziamenti per motivi economici è preso in considerazione anche dall'avviso comune firmato dalle parti sociali in concomitanza con l'emanazione del Dl 99/2021: nell'accordo viene formulata la "raccomandazione", alle imprese che si trovano a dover gestire degli esuberanti, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali prima di procedere all'avvio di procedure di licenziamento, individuale o collettivo.

Si tratta di un impegno importante, che ha tuttavia una valenza solo programmatica, non potendo le parti sociali introdurre, per via pattizia, vincoli aggiuntivi rispetto alle norme vigenti.

Va infine ricordato che, anche dopo le recenti innovazioni, nulla cambia in merito ai casi per i quali non si applica il divieto di licenziamento, che restano quindi invariati (tra cui cessazione definitiva dell'attività, fallimento, accordo sindacale e cambio appalto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop fino al 31 ottobre o al 31 dicembre, in quest'ultimo caso legato alla sospensione o riduzione dell'attività

Altra cassa per tessile e industria in difficoltà

Ammortizzatori

Condizioni speciali su costi e durata per ulteriori 13 o 17 settimane di aiuti

Enzo De Fusco

Nuove 17 settimane di cassa covid per il settore tessile e ulteriori 13 settimane di cassa per le altre aziende del settore industriale in particolare difficoltà qualora abbiano esaurito i contatori previsti dal Dl 148/2015. Sono questi i due principali strumenti di sostegno al reddito individuati nel Dl 99/2021.

Il primo strumento è contenuto nell'articolo 4, comma 2, in cui si afferma che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di

pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici Ateco 13, 14, 15) che dal 1° luglio 2021 riducono o sospendono l'attività lavorativa possono richiedere la cigo Covid per una durata massima di 17 settimane da utilizzare nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Dalla lettura del testo emerge il mancato richiamo a una causale che giustifica la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per fruire delle nuove settimane di cassa Covid (in genere la norma prevedeva «per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19»).

La norma consente di accedere alla cassa emergenziale richiamando gli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020. Questo significa che l'azienda può continuare a sospendere l'eventuale Cigs che aveva in corso alla data del 23 febbraio 2020 per cause diverse dall'emergenza sanitaria. I lavoratori interessati sono quelli in forza al 30 giugno 2021. La norma prevede inol-

tre che per ottenere le 17 settimane l'azienda non è tenuta al pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del Dlgs 148/2015 così come già stabilito dall'articolo 19, comma 4, del Dl 18/2020. Non cambia nulla sui termini di presentazione delle domande e su quelli di decadenza già stabiliti dall'articolo 8, commi da 3 a 6, del Dl 41/2021.

L'articolo 4, comma 8 del Dl 99/2021 aggiunge un nuovo articolo (40-bis) nel decreto sostegni (Dl 41/2021) per disciplinare un ulteriore trattamento di cassa integrazione straordinaria.

In particolare, al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica che sono gestite dal ministero dello Sviluppo economico, ai datori di lavoro del settore industriale (articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021), che non possono ricorrere alla cassa integrazione prevista dal Dlgs 148/2015, è riconosciuto un ulteriore periodo di cassa integrazione straor-

dinaria per un massimo di 13 settimane utilizzabili entro il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono riconosciute in deroga agli articoli 4 (durata massima), 5 (contributo addizionale), 12 e 22 (durata Cigo e Cigs) del Dlgs 148. Non è previsto alcun requisito occupazionale per accedere al trattamento di cassa integrazione.

In definitiva, le aziende del settore industriale che ancora hanno un plafond residuo previsto dal Dlgs 148/2015 vi dovranno attingere fino a esaurimento (articolo 40, comma 3, del Dl 73/2021). Quelle che hanno esaurito i periodi a disposizione possono accedere a nuove 13 settimane da utilizzare fino a fine anno.

Completa il pacchetto l'istituzione di un fondo speciale per il potenziamento delle nuove competenze per i lavoratori colpiti da una riduzione oraria superiore al 30% calcolata in un periodo di 12 mesi e per i percettori di Naspi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'analisi

SEZIONE SPECIALE IN CASSAZIONE PER UN FISCO PIÙ EQUO

di Livia Salvini

DIVISI I commissari si sono divisi Tra i nodi: una magistratura professionale a tempo pieno

La Commissione interministeriale per la giustizia tributaria ha concluso i propri lavori formulando alcune proposte di legge e di legge delega. Come è già emerso dalle anticipazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), la Commissione non è giunta a conclusioni unitarie, ma ha formulato due proposte di legge delega sulla riforma della giustizia che divergono in modo sostanziale. Qui ci si vuole soffermare brevemente su quella che propone la istituzione di una magistratura tributaria professionale a tempo pieno, sulle medesime basi costituzionali che legittimano l'attuale composizione delle Commissioni tributarie quali giudici speciali. In effetti, il mandato ricevuto dalla Commissione interministeriale è quello di elaborare ipotesi di interventi diretti alla riforma della giustizia tributaria che siano di carattere strutturale, secondo le priorità del Governo evidenziate anche dal Pnrr.

I nuovi magistrati saranno dunque reclutati mediante concorso ed andranno a formare una «quinta magistratura speciale» che si aggiunge alle esistenti. Con ciò si è ritenuto di venire incontro alle richieste sempre più pressanti di specializzazione dei giudici formulate dagli utenti della giustizia tributaria e formalizzate anche in numerosi ddl presentati alle Camere. Non vi è dubbio, del resto, che la maggiore specializzazione sia funzionale anche alla riduzione delle cause pendenti dinanzi la Corte di cassazione attraverso un minor numero di impugnazioni di sentenze percepite come «inadeguate».

Il reclutamento mediante concorso, e la conseguente destinazione dei nuovi giudici ai Tribunali tributari (le nuove Commissioni provinciali), non lascerà tuttavia prive di giudici professionali le Corti di Appello tributarie (le nuove Commissioni regionali): infatti, per consentire fin da subito l'alimentazione dei relativi ruoli è previsto che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con qualifica almeno equivalente a quella prevista per i magistrati delle Corti di Appello tributarie e che abbiano svolto funzioni di giudice tributario onorario, possano chiedere la definitiva assegnazione, mediante procedura di selezione, ai ruoli della magistratura tributaria.

La proposta, nella consapevolezza che la creazione di tale magistratura richiederà un impegno di medio periodo, e al fine di salvaguardare le professionalità acquisite, prevede una perdurante e importante funzione degli attuali giudici onorari. In primo luogo, sono riservati a essi, togati o non togati, dei posti nel concorso di reclutamento dei nuovi giudici.

I giudici onorari andranno comunque a formare, nel periodo transitorio, i collegi con i nuovi magistrati tributari.

Componente della Commissione interministeriale per la giustizia tributaria
— Continua a pagina 31

WEBINAR

I CONVEGNI DI SMART 24 HSE

8 LUG 2021 ore 15.00 - 16.30

DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS DL 77/2021, la disciplina ambientale alla sfida della semplificazione



Iscriviti subito!

Visita il sito s24ore.it/HSE oppure inquadra il QR code con il tuo smartphone

EVENTO GRATUITO

Introduzione

Eraldo Minella

Direttore Generale Area Servizi Professionali del Gruppo 24 ORE

Massimiliano Di Giovanni

Sales and Business Development Manager, Area Servizi Professionali, Gruppo 24 ORE

Programma e relatori

Omar Hagi Kassim

Le novità in materia di VIA

Maria Valeria Vecchio

Le novità in materia di bonifica dei siti contaminati

Andrea Fari e David Röttgen

l'interpello ambientale e le novità in materia di rifiuti

In collaborazione con

ambientalex Studio Legale